Il Sole 24 Ore – 31.05.2025 –

Catastrofali, grandi imprese senza scoperto nelle polizze

Calamità naturali

Copertura integrale per fatturati oltre 150 milioni e almeno 500 dipendenti

Assicurati solo gli immobili regolari in base a un titolo edilizio o oggetto di condono

Pagina a cura di
Alessandro Germani



Conversione. Pubblicata ieri in «Gazzetta Ufficiale» la legge 78/2025 di conversione del Dl 39/2025

Per le grandi imprese la legge 78/2025 di conversione del Dl 39/25 (la legge è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri ed è in vigore da oggi) comporta che non si applichi la norma generica per cui le polizze prevedono un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. In altre parole, la copertura dai rischi catastrofali che in genere prevede, come con altre tipologie di polizze, una franchigia o scoperto, nel caso delle grandi imprese, evidentemente in considerazione degli elevati rischi (e danni in cui possono incorrere) arriva alla formulazione di una copertura globale.

La norma fa specifico riferimento alle grandi imprese (che congiuntamente presentano un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500) e alle società controllate e collegate (in base all'articolo 2359 del Codice civile) che alla data di chiusura del bilancio possiedono congiuntamente i requisiti in questione e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo. Qui, peraltro, si nota un disallineamento particolare. Perché ai fini delle scadenze dell'obbligo assicurativo le grandi imprese restano inquadrate in base ai criteri della direttiva 2023/2775, quindi:

1. totale dello stato patrimoniale: 25 milioni;
2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni;
3. numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Invece per lo specifico aspetto per cui viene meno lo scoperto o la franchigia, la soglia dimensionale appare innalzata, in quanto il riferimento è all'articolo 1, comma 1, lettera o) del decreto interministeriale Economia-Imprese e made in Italy n. 18 del 30 gennaio 2025, che prevede appunto la presenza congiunta di un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Altro aspetto che è stato introdotto dalla norma riguarda la determinazione del valore da assicurare. A questo riguardo il riferimento è al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, ovvero al costo di rimpiazzo dei beni mobili o a quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso. Da notare che queste definizioni sono contenute nella norma secondaria, in quanto presenti all'interno dell'articolo 1, comma 1, lettere l) m) e n) del decreto interministeriale.

Esiste certamente una tematica di pricing in relazione a questo onere aggiuntivo posto a carico delle imprese. Che necessariamente potrà assumere dimensioni più contenute col tempo, anche in funzione della sinistrosità registrata che potrà retroagire sul premio. In ogni caso è prevista una norma specifica di controllo, demandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi unitamente all'Ivass, allo scopo di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi. Verifiche e controlli potranno essere sollecitati anche su segnalazione delle imprese obbligate alla stipula dei contratti in oggetto.

Infine è stato espressamente previsto che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. La norma originaria si limitava ad escludere dall'obbligo di polizza gli immobili gravati da abuso o costruiti in carenza di autorizzazioni, mentre la modifica tende ad escludere in questi casi anche qualsiasi forma di indennizzo da risorse pubbliche, salvaguardando così le casse dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi chiave

Soggetti interessati e scadenze
La scadenza dell'obbligo di contrarre polizze catastrofali varia in funzione della dimensione di impresa per cui:
- per le imprese di medie dimensioni (meno di 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) è fissata al 1 ottobre 2025
- per le piccole e microimprese (rispettivamente meno di 50 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, meno di 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) è fissata al 31 dicembre 2025
- per le grandi imprese (che superano due dei seguenti limiti, ovvero totale dell'attivo 25 milioni di euro, ricavi 50 milioni di euro e dipendenti in media 250) la scadenza è fissata al prossimo 30 giugno 2025

Beni oggetto di copertura
Si tratta dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile ovvero:
- terreni e fabbricati
- impianti e macchinario
- attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi quindi gli altri beni e le immobilizzazioni materiali in corso e acconti, nonché il magazzino

Gli immobili abusivi non possono essere destinatari di contributi e risarcimenti